



FAI Fondazione
dell'Avvocatura
Italiana

ESPERIENZE A CONFRONTO 2024

INCONTRI CON I CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI

CENTRO SAN DOMENICO

Piazza San Domenico, 12

BOLOGNA

DEONTOLOGIA E RAPPORTI DEI COA CON I CDD ED IL CNF

L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INTERDITTIVI

COORDINA:

- **Avv. MARIO NAPOLI**, COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA E DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA

INTERVIENE:


- **Avv. PATRIZIA CORONA**, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE




Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia


ATTIVITA' DEI CDD* anno 2023

** dati relativi a 22 CDD*






TOTALE FASCICOLI DEFINITI IN PLENARIA
5.057



TOTALE FASCICOLI DEFINITI in istruttoria dalla
sezione **2.799**



TOTALE FASCICOLI DEFINITI IN
DIBATTIMENTO **753**

1. Fonti normative e regolamentari.

Art. 62, l. n. 247/2012 (Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni **decorrono** dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è **competente** il dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli **invia**, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una **comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione**.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda **un iscritto di un altro ordine**, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, **il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato**.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato puo' chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Gli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF 2/2014
(Titolo V - Dell'esecuzione delle decisioni disciplinari)

integrano e specificano le previsioni dell'art. 62 della legge professionale

CDD:

- Immediata comunicazione al COA di appartenenza dell'iscritto della data di esecutività della decisione
- Comunicazione sia al COA di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 L 247/12 della data di definitività della decisione **trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica**

COA

sanzioni sostanziali

- verifica senza indugio la data della notifica della decisione del CDD
- invia all'avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la **data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale.**
- comunica la sanzione a tutti i Consigli dell'Ordine
- Determina senza ritardo la residua sanzione in ipotesi di presofferto cautelare

sanzioni formali

- inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

2. Competenza.

Per l'esecuzione della sanzione è sempre competente il COA al cui albo o registro è iscritto l'avvocato sanzionato

E' **competenza esclusiva** che non può dare luogo a nessuna ipotesi di conflitto di competenza

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 ottobre 2018, n. 136

Consiglio nazionale forense, parere 10 dicembre 2014, n. 115



3. Sanzioni formali.



AVVERTIMENTO



CENSURA



RICHIAMO VERBALE

non hanno bisogno di una fase di esecuzione in senso stretto

Basta l'annotazione nel fascicolo personale dell'iscritto.

Tuttavia, per garantire in ogni caso all'incolpato il diritto di impugnazione, si rende anche per esse necessaria la notificazione ad opera del CDD. Attesa la giurisprudenza CNF che ammette, *in bonam partem*, anche l'impugnazione del richiamo verbale, la medesima conclusione deve rassegnarsi anche per tale misura non strettamente disciplinare.

Cfr.

[Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 3 ottobre 2022](#)

L'avvertimento costituisce una sanzione disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione.

Nel caso di specie – sottoposto al previgente sistema normativo (sanzioni) – ma con considerazioni valedoli, *mutatis mutandis*, nell'attuale, il COA non aveva provveduto a notificare all'incolpato la sanzione irrogata.



**SOSPENSIONE
DA 2 MESI A 5 ANNI**

L'esecutività delle sanzioni disciplinari è prevista *ex lege*:

- Nel caso di mancata impugnazione nel termine di 30 gg. delle decisioni del CDD;
- Nel caso di sentenza di "condanna" del CNF;
- Nel caso di rigetto/declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

A tale ipotesi, espressamente contemplate dalla disciplina in materia, **va aggiunta la fattispecie prevista dall'art. 393 c.p.c.** La mancata riassunzione innanzi al CNF nel termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza di cassazione con rinvio comporta la caducazione della sentenza CNF e la stabilizzazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio del CDD.

[Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023](#)

Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023

Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 07/05/2020) 13/05/2020, n. 3040

La mancata riassunzione del giudizio di cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo relativo all'impugnazione del provvedimento disciplinare, con caducazione della sola decisione, di natura giurisdizionale, del CNF avverso il provvedimento disciplinare, che invece, essendo una mera determinazione amministrativa, non risulta essere travolto



RADIAZIONE

L'esecutività *ex lege* delle sanzioni nelle ipotesi finora rassegnate **comporta:**

- **L'immediatezza dell'effetto che non dipende in alcun modo dalla comunicazione del COA;**

[Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 25 ottobre 2018, n. 136](#)

*Gli atti amministrativi sono per loro natura esecutivi; l'art. 50, comma 6 del RDL 1578/33, prevede l'effetto sospensivo dell'esecutività della decisione in caso di impugnazione. Trascorso quindi inutilmente il termine per l'impugnazione, il provvedimento diviene definitivo, e come tale, pienamente operante, **senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti.***

[Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 aprile 2017, n. 41](#)

La sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti **dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista, senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del *dies a quo* della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto;** la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA*).

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 24 Marzo 2023

L'esecuzione della sanzione disciplinare, come previsto dall'articolo 62, comma 3 della legge n. 247/12, spetta al consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Nell'eseguire la sanzione, il COA è tenuto al rispetto delle previsioni del medesimo articolo 62 nonché dell'articolo 35 del Reg. CNF n. 2/2014.

*Tra esse rilevano, nel caso di cui al quesito, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 8 della legge e all'articolo 35, comma 6 del Regolamento che, in termini del tutto analoghi, prevedono che: **“Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato”.***

*Dal combinato operare delle disposizioni richiamate risulta con chiarezza che è il **COA**, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di esecuzione della sanzione disciplinare, a dover dare applicazione alle previsioni di cui all'articolo 62, comma 8 della legge n. 247/12 e 35, comma 6, del Regolamento; e un tanto, **trattandosi di obblighi (e correlativi diritti) direttamente derivanti dalla legge, anche nel silenzio della sentenza che abbia irrogato la sanzione definitiva.***

Nel caso in cui le Sezioni Unite **abbiano sospeso l'esecutività della sentenza CNF** di conferma o applicativa di sospensione, il COA dovrà sospendere l'esecuzione.

Anche in questa ipotesi, nel caso in cui in esito al giudizio di cassazione o a quello di rinvio innanzi al CNF residui da applicare un periodo di sospensione, il COA nel dare la definitiva esecuzione alla sanzione sarà tenuto **a determinare il periodo residuo ancora non scontato scomputando il precedente.**

Il Coa non ha altri poteri, in particolare non può in alcun modo rideterminare la sanzione

[Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 5 luglio 2023](#)

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l'art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante "Esecuzione della decisione disciplinare"), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l'ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 24/07/2018, n. 19652

Ipotesi particolari:

1) Sospensione cautelare

Consiglio nazionale forense, parere 20 gennaio 2016, n. 14

A sensi dell'art. 60 L. 247/2012 il C.D.D. deve dare notizia immediata al C.O.A. dell'assunzione del provvedimento cautelare e nel medesimo senso dispone l'art. 32 c. 5° del Reg.to 2/2014 del C.N.F. Trattasi di un obbligo di comunicazione immediata per consentire al C.O.A., che provvede alla tenuta dell'Albo, di renderne informazione a tutti i soggetti indicati al comma 4° dell'art. 35 del Regolamento n. 2/2014 del C.N.F.: tale adempimento è quindi previsto per la piena operatività di un provvedimento che ha un effetto ablativo dello jus postulandi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie. È invece l'autorità emittente (il C.D.D.) che deve provvedere alla notifica della decisione all'avvocato interessato dal provvedimento cautelare, e ciò conformemente al principio generale.

Il Consiglio dell'Ordine è competente per l'esecuzione della sanzione ex art. 60 7° co. L. 247/2012 senza che, nella specifica ipotesi, sussista alcun potere né dello stesso né, tantomeno, del suo Presidente di determinare la decorrenza della misura cautelare ed il relativo periodo.

Gli effetti del provvedimento, che è immediatamente esecutivo per legge, operano dal giorno successivo alla notifica fattane all'avvocato interessato applicandosi, comunque, il principio generale affermato dall'art. 62 2° co. L. 247/2012 a mente del quale l'avvocato, in caso di provvedimento interdittivo, è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Alla luce delle considerazioni suesposte è quindi da escludersi ogni potere di determinazione del periodo di decorrenza della sospensione cautelare da parte del C.O.A.

2) Misura interdittiva penale

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

Qualora, in sede penale, all'incolpato sia stata comminata la pena accessoria (non avente natura disciplinare) dell'interdizione dall'esercizio professionale (nella specie, per anni cinque), con conseguente cancellazione dall'albo ipso iure per la relativa durata, la sanzione disciplinare della sospensione decorre dall'esaurimento del periodo di interdizione e di cancellazione temporanea.

3) Altre ipotesi:

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 25 Novembre 2022

Il COA di Locri formula tre quesiti, in relazione alla possibilità di scomputare dal periodo di cinque anni necessario per la reinscrizione a seguito di radiazione – in applicazione dell’articolo 657 c.p.p. – il periodo di sospensione disciplinare già sofferta “comminata per altro fatto” e “annullata dal CNF in data antecedente all’esecutività del provvedimento di radiazione dall’Albo”. Un tanto è richiesto sia in relazione all’eventualità che l’iscritto presenti domanda di reinscrizione al medesimo Ordine (primo quesito) sia in relazione all’eventualità che l’iscritto presenti la domanda di iscrizione presso altro Ordine (secondo quesito). In relazione a entrambe le eventualità il COA di Locri chiede di sapere se il COA chiamato ad esaminare la domanda di reinscrizione sia competente a decidere sulla domanda di fungibilità e, in caso di risposta affermativa, se lo sia anche qualora la sanzione della radiazione sia stata comminata “da altro COA o da altro CDD”

Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 15 novembre 2019

Il COA di Vasto formula quesito in merito all'esecuzione di sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense abbia irrogato la sanzione della radiazione dall'Albo. In particolare, il COA chiede di sapere se osti all'adempimento amministrativo conseguente alla radiazione – consistente nell'eliminazione del nominativo del condannato dall'Albo – il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare disposto dagli artt. 57 e 17, comma 16 della legge n. 247/12.